



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Equitalia: per i piani decaduti nuova chance di rateazione**

#### **Premessa**

Con il **DL Milleproroghe** (DL n. 192 del 31.12.2014, convertito in legge n. 11 del 27.02.2015) il legislatore ha reintrodotta la possibilità di accedere alla **dilazione di pagamento da parte dei contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione**. L'istituto, originariamente introdotto con l'articolo 11 bis del DL n. 66 del 24.04.2014, prevedeva che **nell'ipotesi in cui il contribuente fosse decaduto dal beneficio di rateazione**, questo potesse accedere su istanza ad un **nuovo piano di rateazione**.

Con il **DL milleproroghe** convertito viene stabilito che:

- sono interessati dal nuovo piano di agevolazione le **ipotesi di decadenza intervenuta entro e non oltre il 31.12.2014**;
- la nuova dilazione viene concessa se la richiesta viene **presentata entro e non oltre il 31.07.2015**.


Relativamente a tale possibilità, si deve, inoltre, evidenziare che **il nuovo piano di rateazione non deve riguardare obbligatoriamente tutti gli importi oggetto della riscossione**: la domanda potrà essere **presentata anche con esclusivo riferimento ad una sola cartella di pagamento**. Di conseguenza, **l'agente della riscossione non potrà negare la richiesta di dilazione solo perché il contribuente non intende pagare l'intero debito**.

Di seguito illustriamo, nel dettaglio, le **ordinarie ipotesi di rateazione** e la **nuova ipotesi di rateazione in deroga**.

## La disciplina (ordinaria) della rateazione


Per effetto delle modifiche introdotte con il DL69/2013, un contribuente, **all'atto della richiesta di un piano di rateazione**, può chiedere:

- un **piano di rateazione ordinario**, fino ad un massimo di 72 rate nel caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- in alternativa, un **piano di rateazione straordinario**, fino ad un massimo di 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.



All'atto della **richiesta di proroga** di un **piano di rateazione ordinario**, il debitore può:

- chiedere un **piano di rateazione in proroga ordinario**, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- chiedere un **piano di rateazione in proroga straordinario**, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.




All'atto della **richiesta di proroga** di un **piano di rateazione straordinario**, il debitore può alternativamente:

- chiedere un **piano di rateazione in proroga ordinario**, fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- chiedere un **piano di rateazione in proroga straordinario**, fino ad un massimo di 120 rate, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

#### OSSERVA

Il **mancato accoglimento** della richiesta di un piano di rateazione straordinario **non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga.**



In presenza di una **situazione di obiettiva difficoltà**, il debitore può innanzitutto **chiedere un piano di rateazione ordinario e spalmare il suo debito fiscale fino ad un massimo di 72 rate.** Per ottenere tale rateazione è altresì necessario che sussista una "*temporanea situazione di obiettiva difficoltà*" come disciplinata dall'art. 19 del DPR 602 del 1973, ma non solo. Infatti, per inoltrare tale richiesta, il contribuente **deve rispettare le modalità di presentazione e la documentazione già in uso presso gli agenti della riscossione.**

#### OSSERVA

Sul punto, si rammenta che **la direttiva Equitalia del 07.05.2013 ha innalzato da €20.000,00 ad € 50.000,00 la soglia d'importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la**

**necessità di dover allegare alcuna documentazione** comprovante la situazione di difficoltà economica quale, ad esempio, la dichiarazione ISEE, per le persone fisiche, nonché il bilancio per le società.

Nessuna modifica è stata apportata, invece, per quanto concerne **le rateazioni per le somme superiori ad € 50.000**. Per tali importi, **la dilazione e il numero delle rate:**

- **dovranno essere vagliate con riferimento alla dichiarazione ISEE, per le persone fisiche,**
- occorrerà considerare l'indice di liquidità (liquidità differite + liquidità correnti/passività correnti), **per le persone giuridiche e le ditte individuali in contabilità ordinaria.**

**Con una comprovata e grave situazione di difficoltà**, il debitore può chiedere **un piano di rateazione straordinario che gli consentirà di frazionare il suo debito fino ad un massimo di 120 rate.** Per ottenere tale rateazione il soggetto richiedente deve attestare di trovarsi in una comprovata e grave situazione di difficoltà, indipendente dalla responsabilità del debitore e collegata alla congiuntura economica. Il piano gli verrà concesso se l'agente della riscossione accerterà l'impossibilità per il debitore di pagare il debito con un piano ordinario.

#### **OSSERVA**

In altri termini, la rateazione straordinaria è concessa se **l'importo del debito spalmato sul numero massimo di 72 rate accordabili con il piano ordinario non sia finanziariamente sostenibile dal debitore** e vi sia, per tale motivo, necessità di aumentare il numero di tali rate, in modo da consentire al debitore di rendersi solvibile, attraverso una più estesa ripartizione del carico.

**Queste condizioni risultano sussistenti**, in base a quanto prevede il decreto, **quando la rata:**

- **per le persone fisiche e le ditte individuali "semplificate" è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente**, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione reddituale (ISR) siccome rilevabile dalla certificazione ISEE;
- **per i soggetti diversi di quelli previsti alla lettera precedente è superiore al 10% del valore della produzione**, rapportato su base mensile e determinato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), c.c. **e l'indice di liquidità** (liquidità differite + liquidità correnti/passività correnti) **assuma un valore compreso tra 0,5 e 1.**

**Per richiedere un piano di rateazione straordinario**, indipendentemente dal valore dei tributi oggetto di rateazione (fino ad € 50.000 o più di € 50.000) è necessario, dunque, che il contribuente richiedente allegghi all'istanza i seguenti documenti:

- **per le persone fisiche e ditte individuali semplificati, l'indicatore della situazione economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare;**

→ per i soggetti diversi dalle persone fisiche e ditte individuali semplificate, la documentazione contabile aggiornata necessaria per evidenziare il valore della produzione ( da rapportare con l'ammontare della rata) e l'indice di liquidità.

#### OSSERVA

Non viene specificato - come previsto invece per i piani ordinari (chiesti per importi maggiori di € 50.000) - **se per i soggetti diversi dalle persone fisiche e ditte individuali semplificate sia necessario che l'istanza di rateazione debba essere accompagnata da una relazione sottoscritta da un professionista** che attesti che:

- l'indice di liquidità sia inferiore ad uno;
- la rata sia superiore al 10% del valore della produzione.

#### La nuova chance di rateazione in deroga

Come anticipato in premessa, viene prevista l'introduzione di una nuova ipotesi di dilazione dei pagamenti nel caso in cui il contribuente sia decaduto dal beneficio alla data del **31.12.2014**. Gli interessati avranno la possibilità di presentare istanza, entro il prossimo 31.07.2015, per poter beneficiare di una nuova rateazione con le seguenti caratteristiche:

- dilazione massima in 72 rate mensili;
- non può essere applicata la dilazione a 120 rate mensili;
- la dilazione "straordinaria" non può essere prorogata;
- il contribuente decade dalla dilazione straordinaria se non paga almeno due rate (anche non consecutive).

In via riassuntiva, per i piani stipulati e decaduti prima del 31.12.2014 si applica il nuovo piano di rateazione straordinario introdotto dal DL n. 66/2014 (DL IRPEF), così come modificato dal DL n. 192/2014.

#### **IPOTESI STRAORDINARIA DI RATEAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI**

<b>Condizioni</b>	Il contribuente deve essere decaduto dal beneficio della rateazione alla data del 31.12.2014.
<b>Caratteristiche della nuova rateazione in deroga</b>	Numero massimo di rate fissato a 72, non è possibile dilazionare il pagamento in 120 rate.
	Non viene prevista la possibilità di prorogare la dilazione del pagamento.
	Il piano di rateazione decade nel caso in cui non vengono pagate almeno due rate consecutive.

Secondo quanto previsto dal DL n. 192/2014, a seguito della presentazione della richiesta del piano di rateazione, **non possono essere avviate nuove azioni esecutive e, se la rateazione è richiesta**

**dopo una segnalazione effettuata dalla PA** (qualora in occasione di un pagamento superiore a 10.000 euro sia constatata l'inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle), **la rateazione non è concessa limitatamente agli importi che costituiscono oggetto della predetta segnalazione.**

**Decadenza dal piano  
entro il 31.12.2014**



Richiesta entro il 31.07.2015 di  
un **piano straordinario di  
rateazione**

Relativamente ai dettagli applicativi della disciplina, si deve segnalare che **i modelli pubblicati da Equitalia permettono di decidere autonomamente quali cartelle, atti di accertamento o avvisi di addebito INPS dilazionare.** In sostanza, a differenza del passato, **il contribuente può decidere autonomamente di chiedere la rateazione per uno o più atti e di non pagare gli altri.** Si segnala, in ogni caso, che **la presentazione del piano di rateazione blocca la procedura di esecuzione in riferimento ai debiti rateizzati:** qualora il contribuente intenda rateizzare **solo parte degli importi di cui è debitore, Equitalia potrà attivare azioni cautelari ed esecutive per la parte esclusa dal piano.**

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti